

N. 2456

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TABLADINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1997

—————

Ricorso ex articolo 413 del codice di procedura civile per
l'immediato risarcimento del danno derivante dalla diffusione
di notizie false

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Qualora una persona si ritenga offesa nella dignità e nell'onore dalla diffusione, con qualsiasi mezzo tecnico, di una notizia sul proprio conto, l'unico rimedio che attualmente l'ordinamento offre è la possibilità di querelare per diffamazione, l'autore della notizia.

A causa però dei lunghissimi tempi processuali e della smisurata mole di arretrati giacenti presso i tribunali, dopo anni e anni di carte bollate e rinvii di udienze, l'eventuale condanna e il conseguente risarcimento dei danni, se mai arriveranno, saranno sempre inadeguati rispetto all'offesa subita.

Un altro aspetto che va evidenziato, è che il codice penale protegge l'individuo, a prescindere dalla verità dei fatti diffamatori, a meno che il diffamato non conceda al diffamante la facoltà di prova (cosiddetta prova liberatoria), ex articolo 596 del codice penale, deferendo ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto. A questo punto, se la verità del fatto viene provata, l'autore dell'imputazione non è punibile: si tratta perciò di una causa di giustificazione o esimente.

Nella pratica processuale, però, l'istituto non ha funzionato in quanto il ricorso al giurì si è verificato molto raramente.

Trattandosi di reati punibili a querela di parte, si vuole offrire la possibilità, a chi intenda solo fare appurare la falsità dei fatti a lui addebitati da un giornalista ed ottenere così il giusto risarcimento, di poter scegliere un giudizio che si svolga in tempi rapidi; una sorta di depenalizzazione, che sgraverebbe notevolmente di lavoro gli uffici giudiziari, in tutti quei casi in cui la persona lesa persegue più un intento risarcitorio che persecutorio nei confronti del giornalista.

Va sottolineato che, se si sceglie la via dell'immediato risarcimento in sede civile,

si decade dal diritto di proporre querela per diffamazione.

Proprio per la celerità di svolgimento che lo caratterizza, si è ritenuto opportuno adottare il rito previsto dagli articoli da 413 a 430 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Resta fermo che, in tal modo, non si intende minimamente creare ostacoli al diritto di cronaca e di critica o alla libertà di manifestazione del pensiero.

Anche la suprema corte ha ribadito che è possibile agire, per la tutela del proprio onore e della propria reputazione, in sede civile ex articolo 2043, a prescindere dall'inizio di un'azione penale per ingiuria o diffamazione.

Solo la verità, come correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia, soddisfa le esigenze della vera informazione.

Il principio della verità, quale presupposto dell'esistenza stessa del diritto di cronaca, oltrechè del suo legittimo esercizio, comporta come suo inevitabile corollario, l'obbligo per il giornalista, non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma altresì di accertare la verità della notizia.

L'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce che il termine per adire il pretore del luogo ove è stata diffusa la notizia sia lo stesso di quello stabilito dalla legge per proporre la querela per diffamazione, in quanto la scelta di proporre questa sorta di «giudizio di verità» deve comunque intervenire in tempi brevi, per un'esigenza di certezza del diritto nei confronti del giornalista.

Inoltre per il principio giuridico per cui *electa una via, non datur recursus ad alteram*, colui il quale si ritenga lesa da una notizia e, privilegiando l'aspetto dell'accertamento della falsità della stessa e del conseguente risarcimento dei danni, scelga que-

sto tipo di azione, rinuncia tacitamente alla querela per diffamazione.

All'articolo 2 si pone l'onere della prova a carico del giornalista. Si è reputato di proporre l'inversione, per dare la possibilità al ricorrente di agire in giudizio dichiarando soltanto che la notizia a suo carico è falsa: starà quindi al giornalista dimostrare il contrario.

Se la notizia risulta vera, il giornalista dovrà essere risarcito delle spese sostenute a causa del giudizio, più gli eventuali danni, nel caso in cui il soccombente abbia agito con dolo o colpa grave.

Con l'articolo 4 si propone di estendere la responsabilità, in solido con l'autore del-

la notizia, oltre che al proprietario e all'editore della testata, come già previsto dalla legge, anche al capo redattore e al capo servizio, i quali hanno la responsabilità della valutazione dell'attendibilità della fonte della notizia.

Infine, poichè grazie agli elevati *standard* tecnologici raggiunti dai *mass-media*, una notizia si diffonde in tempi brevissimi, causando spesso notevoli danni morali e materiali a colui che ne è fatto oggetto, è doveroso che l'accertamento della verità intervenga in tempi brevissimi e sia definitivo, da cui la previsione (articolo 7) dell'impugnabilità della sentenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro il termine per proporre querela per diffamazione, colui che si ritenga leso dalla diffusione, con qualsiasi mezzo tecnico, di una notizia, può agire in giudizio, davanti al pretore del luogo ove la notizia è stata diffusa, per farne accertare la falsità e chiedere l'immediato risarcimento del danno. In tal caso la possibilità di proporre querela per diffamazione è preclusa.

Art. 2.

1. L'onere della prova della veridicità della notizia è a carico di colui che l'ha diffusa. Se la notizia risulta vera, al ricorrente si applica l'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 3.

1. Il risarcimento del danno, per il danneggiato dalla diffusione della notizia risultata falsa, è stabilito in un massimo di lire 50 milioni o nel maggior danno dimostrato, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 4.

1. Sono responsabili in solido con l'autore della notizia il capo redattore, il capo servizio, il direttore responsabile, il proprietario e l'editore del giornale, telegiornale o radiogiornale che l'ha resa nota.

Art. 5.

1. Il processo si svolge secondo la procedura disciplinata dagli articoli da 413 a 430 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 6.

1. Ove il processo non si possa definire in un'unica udienza, il giudice deve pronunciarsi, fissando l'entità del risarcimento del danno, nel termine massimo di sessanta giorni dalla proposizione del ricorso.

Art. 7.

1. La sentenza è inappellabile e può essere pubblicata o diffusa a richiesta della parte lesa.

2. Alla pubblicazione o diffusione della sentenza deve essere riservato lo stesso rilievo che era stato attribuito alla notizia dichiarata falsa.

